

stessi, perchè un errore di calcolo si ripara sempre (non in questo momento che si vota la legge), tanto presso il Ministero, quanto presso la Commissione, che ne ha pure gli elementi.

Pertanto si osservi il bilancio di Napoli, del quale egli vuole fare il confronto. Il progetto di questa legge fu presentato il 25 maggio, e dopo è stato pubblicato. Forse non sarà caduto sino d'allora sotto gli occhi dell'onorevole De Luca, quello ch'egli crede un errore di calcolo, perchè certamente in questo caso non sarebbe venuto a portare questa rettificazione alla Camera, ma ne avrebbe fatto cortesemente al relatore menzione. Però ciò si potrà sempre verificare d'accordo col relatore della Giunta e col ministro per le finanze. Se errore esiste, è naturale che ognuno si affretterà a dissiparlo in modo che l'elenco sia esattissimo, come dev'essere in simile circostanza.

In conseguenza io crederei, se non vi fosse opposizione, che si passasse oltre; dopo poi si potrebbe venire ad esaminare queste cifre al Ministero o presso la Commissione.

**PRESIDENTE.** Allora si potrebbe votare l'art. 1°, e quindi anche la tabella, colla riserva di procedere poi ad un nuovo esame tra il relatore e l'onorevole De Luca sulla parte che concerne il bilancio di Napoli.

**BERTI-PICHAT.** Io vorrei domandare all'onorevole relatore della Commissione una spiegazione.

Dal momento che egli ha detto che il criterio della Commissione era quello di ammettere tutti i crediti che avevano denominazione di rendita pubblica, e che erano in corso di pagamento, io non comprendo perchè, essendosi ammessi nella categoria A tutti i debiti creati dai Governi borbonico ed austriaco, non vi sia nessuna porzione del consolidato romano, che naturalmente deve spettare a capitalisti delle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria.

Io comprendo tutta la gravità della questione politica che si può allegare per non ammettere questo consolidato; ma ricorderò che il Governo temporaneo dell'Emilia prese un provvedimento atto a garantire almeno tutti i possessori delle Romagne per la parte di credito che era in corso nelle provinciali tesorerie.

**PASINI, relatore.** Darò una semplice spiegazione, la quale, spero, appagherà l'onorevole preopinante.

Bisogna fare una distinzione. Se si tratta di prendere dei provvedimenti per titoli che erano in corso di pagamento presso alcuni uffici pubblici dell'Emilia, allora è un affare semplicissimo. Si sa quali sono questi titoli: si provvede perchè siano pagati quest'anno, come si provvede perchè fossero pagati l'anno scorso; non vi può quindi essere alcuna questione. Ma, quando si tratta di riconoscere e iscrivere in una legge di questa portata partite di credito che possono avere legame con altre partite di credito, rispetto alle quali dobbiamo fare le più ampie riserve, io credo che Ministero e Commissione, mantenendo a questo riguardo un assoluto silenzio, abbiano operato con quella prudenza che è necessariamente richiesta dal bene dello Stato. Io spero che la Camera non richiederà spiegazioni ulteriori.

**GUERRAZZI.** Leopoldo II, arciduca d'Austria, restituito in Toscana dalla prepotenza delle armi austriache, nel 25 aprile 1851, conveniva in un concordato con la Corte romana.

Costretto dal diritto del popolo, che non si prescrive mai, egli esulava da una terra dove mal nacque e peggio dimorò, ed il Governo toscano mise mano ad abolire cotesto concordato.

Ciò avvenne più specialmente per opera di Vincenzo Sal-

vagnoli, a cui nè io nè altri certissimamente vorremo far colpa o di concetti superlativi in fatto di riforme, nè di modi esorbitanti a porle in esecuzione.

Ora, questo mitissimo uomo, con decreto del 17 gennaio 1860, dichiarò nulla la convenzione statuita tra l'arciduca Leopoldo e Roma, e le sue sequele.

Cause di nullità egli dichiarò essere queste: il difetto di approvazione del Parlamento a forma dello Statuto non abilito neppure di fatto in quel tempo.

Così nel proemio del decreto nella circolare ai prefetti aggiungeva: la convenzione fu segnata non già nello interesse dello Stato, ma contro lo interesse dello Stato, per aderire al sistema inaugurato dal Governo austriaco, di fare concessioni alla Corte romana allo effetto di averla contraria al movimento nazionale, e favorevole alla dominazione austriaca, ed ai principi dipendenti da essa, per lo che la convenzione del 25 aprile 1851 nasceva per ciò solo infetta da nullità.

E più oltre:

« Versandosi sopra materie di giure interno, non era attendibile per lo Stato toscano, se prima non vestisse i caratteri di legge, i quali non era dato conseguire dalla semplice volontà del principe in un tempo in cui lo Statuto fondamentale non poteva *in diritto* essere rivocato, e nel qual tempo esso Statuto non era anco abolito *di fatto*.

Di qui questi principii generali.

Il principe costituzionale, facendo atti contro le norme dello Statuto, commette nullità.

Il principe non può abrogare lo Statuto, che, comunque concesso, diventa sinallagmatico o bilaterale.

Virtù di atti violenti dura finchè la forza dura; questa cessando, scioglonsi, nè spiegano efficacia nel tratto successivo.

Principii generali non si limitano a disporre sopra un fatto speciale; bensì dove ricorre causa pari di giudicare, quivi ha da pronunziarsi giudizio pari.

Ora, se vi ha iniquità che per uguaglianza di ragione deve essere abolita, certo devono essere gl'imprestati contratti in Toscana nel 1849-50-51, perchè: 1° creati non solo contro lo spirito, bensì contro la lettera dello Statuto; 2° serviti, almeno in parte, a pagare la occupazione degli Austriaci in Toscana.

Diverse obiezioni, presento, si addurranno contro il mio ragionamento, non già di giustizia, ma di utilità, di equità, di convenienza, e simili.

*Buona fede* dei terzi, massime foranei. Buona fede non può allegarsi, perchè non può allegarsi la ignoranza delle leggi. Mirate! Nelle società in accomandita la legge vuole il deposito dello estratto dello statuto sociale nella cancelleria del tribunale di commercio, e la stampa di giornali, perchè nessuno dica poi essergli ignoto; sicchè poi, se il complementario facoltato a sottoscrivere cambiali per valuta di mercanzie ne sottoscrivesse altre per danaro, non fanno stato contro la società.

Ora, domando, il cittadino e il foraneo che cosa è più tenuto a sapere: uno statuto di società in accomandita, o una legge generale, anzi pure la suprema legge dello Stato?

*Utile risentito dal paese.* Non tutto il danaro cavato dagli prestiti toscani fu impiegato nel pagare la occupazione austriaca, è vero; parte, si disse, era speso in opere di pubblica utilità; e sarà; e, se così si troverà che sia, si meni buono, che la cosa non pure giudico equa, ma legale, perchè i creditori non davanti i tribunali ordinari potrebbero in questa parte sperimentare con profitto l'azione *in rem verso*.

Ma qui odo obiettarci: come distingueremo quale fram-